

PARERE 48 / 2008

Seduta del 29 ottobre 2008

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale ";

Vista la L.R. 14 dicembre 2005, n. 67 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 974 del 27 agosto 2001 "Consiglio sanitario regionale: presa d'atto del regolamento e modifica delibera n. 922/00";

Visto il regolamento del Consiglio Sanitario Regionale approvato nella seduta assembleare del 25 luglio 2006;

Vista la richiesta di parere n. di parere n. 39/2008 "Profilo professionale di Ottico - optometrista" ;

Visto l'Ordine del giorno predisposto dal Consiglio Sanitario Regionale (CSR);

Vista la normativa statale e regionale in materia;

Ascoltate le precisazioni formulate dai membri dell'Ufficio di Presidenza;

All'unanimità

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Visto il Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 e successive modificazioni che identifica la figura dell'ottico come arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Visto in particolare l'articolo 12 del citato decreto n.1334/1928.

Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 400 articolo 17 e successive modificazioni e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 articolo 6 comma 3, come sostituito dall'articolo 7 e il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e dell'articolo 1 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 che ha permesso il riconoscimento professionale di figure come fisioterapista, audioprotesista, podologo, tecnico ortopedico nella forma istituzionale del Decreto Ministeriale.

Visto il Decreto Ministro della Sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione che disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico ed odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi.

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi.

Premessa la necessità di un intervento legislativo sul tema avvalorata dal fatto che la stessa Magistratura italiana e soprattutto i giudici di legittimità, con valutazione uniforme, hanno espresso la necessità che il legislatore intervenga con urgenza a prevedere e a regolare una professione importante, utile ed esercitata in via di fatto come quella dell'ottico-optometrista.

Visto il Decreto Ministeriale 14/09/1994 n. 743 che disciplina la figura dell'ortottista – assistente di oftalmologia.

R I T I E N E

la regolamentazione della figura dell'ottico sia da porre all'attenzione dei Ministeri interessati (Sanità – Pubblica Amministrazione) in modo da esplicitare le diverse competenze esercitate (oculista, ortottista, ottico).

Le competenze che attualmente sono svolte dall'ottico secondo il profilo posseduto (vedi allegato) da sole non legittimano un corso di laurea.

Si ritiene che siano maturi i tempi di una seria riflessione sulle diverse professioni che operano nella sanità rivedendo le loro competenze e successivamente prevedere o accorpamenti disciplinari o nuovi profili.

A tal scopo si richiede all'assessore di istituire in Conferenza Stato -Regioni una commissione multidisciplinare per un'articolata proposta ai ministri.

Il Vice Presidente
dr. Antonio Panti

Il referente organizzativo
dr. Mario Barresi